

**Regolamento
di applicazione della Legge sulle imposte e tasse di circolazione
dei veicoli a motore
(del 1° dicembre 1992)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche,

decreta:

TITOLO I
Imposte di circolazione

Autorità competente

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione (in seguito: Sezione circolazione) è l'autorità competente a prelevare le imposte di circolazione.

Standard minimi¹

Art. 1a² 1Alle imposte di circolazione delle automobili il cui codice di emissione è B00 o equivalente che non sono classificate come veicoli d'epoca, è applicato un supplemento del 40%.

2Alle imposte di circolazione delle automobili il cui codice di emissione è B01 o equivalente e che non sono classificate come veicoli d'epoca, è applicato un supplemento del 20%.

Ecoincentivi

a) Coefficiente di moltiplicazione³

Art. 1b⁴ 1L'imposta delle automobili entrate in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009 è data dall'importo calcolato in base all'art. 1 cpv. 1 lett. e) della legge, moltiplicato per il corrispondente coefficiente di moltiplicazione indicato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2Il valore di emissione di CO₂ determinante è quello figurante sull'approvazione del tipo, rispettivamente sulla scheda tecnica. La Sezione circolazione è incaricata di emanare Direttive per il calcolo delle emissioni di CO₂, come pure per la definizione dei codici di emissione.

3La modifica dell'imposizione è sempre possibile sulla base di nuovi elementi accertati.

Art. 1c - 1d - 1e ...⁵

**b) Definizione della neutralità e adeguamento
del coefficiente di moltiplicazione⁶**

Art. 1f⁷ 1Per neutralità finanziaria dell'imposta di circolazione si intende che l'importo incassato con l'introduzione degli ecoincentivi è identico a quello che sarebbe stato incassato senza gli ecoincentivi.

2Le eventuali differenze vengono riportate all'anno successivo.

¹ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

² Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

³ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

⁴ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

⁵ Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

⁶ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

⁷ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

³Il coefficiente di moltiplicazione deve in ogni caso essere adeguato qualora le differenze riportate, positive o negative, superino l'importo di fr. 500'000.--.

⁴Il calcolo viene effettuato sulla base del parco veicoli al 30 settembre dell'anno precedente a quello d'imposizione.

Esonero dall'imposta di circolazione

Art. 2 La Sezione circolazione concede l'esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione per i veicoli:⁸

- a) dello Stato
- b) dei Corpi pompieri
- c) destinati alla protezione civile
- d) dei Corpi di polizia comunale
- e) dei posti consolari
 - dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera
 - degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri
- f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie
- g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze
- h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso
- i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
- l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.⁹

Tecniche di trazione o combustibile alternativi

Art. 2a¹⁰ I seguenti tipi di veicoli, a condizione che non siano sottoposti al sistema di ecoincentivi di cui all'art. 1b del presente regolamento, sono esonerati dall'imposta di circolazione:

- a) i veicoli elettrici, al 100%;
- b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50%;
- c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 1° gennaio 2009, al 25%.

2...

³L'imposta di base dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.

4...

Infermi di modeste condizioni finanziarie:

a) Definizione

Art. 3 Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l'art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

b) Istanza e documentazione

Art. 4 Chi intende beneficiare dell'esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione circolazione, allegando:

- a) un certificato medico attestante l'infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto l'esonero;
- b) una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Targhe temporanee

a) Imposta di circolazione

⁸ Frase modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

⁹ Lett. modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 659.

¹⁰ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

Art. 4a¹¹ 1Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l'assicurazione obbligatoria ed un importo di base di fr. 30.--, le seguenti imposte di circolazione:

Per la durata di	Motoveicoli / macchine da lavoro	Autoveicoli peso sino a 35 q a pieno carico	Autocarri / autobus del peso oltre 35 q a pieno carico
24 ore	fr. 10.-	fr. 25.-	fr. 30.-
48 ore	fr. 15.-	fr. 30.-	fr. 45.-
72 ore	fr. 20.-	fr. 35.-	fr. 60.-
96 ore	fr. 25.-	fr. 40.-	fr. 75.-

Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore

	fr. 15.-	fr. 30.-	fr. 45.-
--	----------	----------	----------

²Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l'imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l'assicurazione responsabilità civile.

³Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l'importo della tassa base spetta al Comune.

b) Deposito di garanzia

Art. 4b¹² 1Chi chiede la licenza temporanea deve depositare a titolo di garanzia:

a) fr. 200.-- se si tratta di viaggi in Svizzera;

b) fr. 500.-- se si tratta di viaggi all'estero.

²La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.

c) Supplementi

Art. 4c¹³ 1Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell'imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall'art. 21 cpv. 2 OAV.

²Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione circolazione, provvede al loro formale annullamento.

d) Perdita o furto

Art. 4d¹⁴ 1In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all'autorità di rilascio.

²Dall'importo del deposito è dedotta la somma di fr. 100.-- per spese di procedura, di annullamento e di ristampa.

TITOLO II Tasse di circolazione CAPITOLO I

Disposizioni concernenti i conducenti

Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi

Art. 5¹⁵ La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)		Fr.
	Esami di guida	
	1. Esame teorico	
	- scritto	30.-
	- scritto (OAut)	60.-
	- in forma singola ¹⁶	60.-

¹¹ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹² Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹³ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹⁴ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹⁵ Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 678; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120.

2.	Esame pratico	
	- cat. A, A1	80.--
	- cat. B, BE, B1, C1E, DE, D1E, F, trasporto professionale di persone con veicolo leggero	100.--
	- cat. C, C1, D, D1, CE, Filobus ¹⁷	180.--
3.	Esame di guida di controllo:	
	supplemento in aggiunta alla tassa base prevista alla cifra 2	20.--
4.	Supplemento per esame effettuato fuori sede, in aggiunta alla tassa base prevista ai punti 2 e 3	da 20.-- a 100.--
5.	Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di esami	80.--
b)	Licenze di condurre ¹⁸	
	1. Apertura incarto:	20.--
	2. Rilascio:	
	- della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre	50.--
	- del permesso internazionale di condurre o rinnovo	40.--
	- della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o federale	30.--
	- del certificato di capacità per conducenti ¹⁹	35.--
3.	Conversione di una licenza estera ed emissione:	
	- della licenza di condurre	90.--
	- della licenza di condurre (categorie professionali)	150.--
4. 20		
5.	Rilascio di un'ulteriore licenza di condurre (duplicato o modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo)	30.--
6.	Emissione di un duplicato della licenza per allievo conducente	30.--
7.	Modifica della licenza per allievo conducente o del permesso internazionale di condurre, ad eccezione del cambiamento di indirizzo	10.--
8.	Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più categorie supplementari sulla base di una licenza estera	60.--
9. 21		
c)	Libretti di lavoro	
	1. Rilascio del libretto di lavoro ²²	20.--
	2. Decisione ed emissione della dispensa di compilazione (art. 19 OLR)	30.--

CAPITOLO II Disposizioni concernenti i veicoli

Tasse concernenti i veicoli, competenza e importi

¹⁶ Cifra modificata dal R 12.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 586; precedente modifica: BU 2011, 515.

¹⁷ Cifra modificata dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450; precedente modifica: BU 2011, 515.

¹⁸ Lett. modificata dal R 18.3.2003; in vigore dal 1.4.2003 - BU 2003, 120.

¹⁹ Cifra modificata dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

²⁰ Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

²¹ Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

²² Cifra modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 678.

a) Sezione circolazione

Art. 6 La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse:

a) 23	Esami dei veicoli		Fr.
	1.	Ciclomotore	20.--
	2.	Motoveicolo	35.--
	3.	Motoleggera	35.--
	3a.	Triciclo e quadriciclo a motore	40.--
	3b.	Slitta a motore	60.--
	4.	Monoasse	30.--
	5.	Monoasse agricolo	30.--
	6.	Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)	70.--
	7.	Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)	140.--
	8.	Automobile	70.--
	9.	Furgoncino	70.--
	10.	Autobus	140.--
	11.	Autofurgone	70.--
	12.	Autocarro	140.--
	13.	Carro con motore	60.--
	14.	Carro con motore agricolo	30.--
	15.	Trattore	140.--
	16.	Trattore agricolo	30.--
	17.	Trattore a sella leggero	70.--
	18.	Trattore a sella pesante	140.--
	19.	Autoarticolato leggero	160.--
	20.	Autoarticolato pesante	200.--
	21.	Autosnodato	200.--
	22.	Macchina semovente	120.--
	23.	Carro di lavoro	80.--
	24.	Carro di lavoro agricolo	80.--
	25.	Veicolo agricolo combinato	30.--
	26.	Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera	30.--
	27.	Rimorchio trainato da veicolo leggero	50.--
	28.	Rimorchio trainato da veicolo pesante	80.--
	29.	Semirimorchio	80.--
	30.	Supplemento di tassa per il collaudo di un veicolo speciale, di un veicolo non omologato o parzialmente omologato o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il genere del veicolo e il tempo consacrato	da 20.-- a 500.--
	30a	Supplemento di tassa per il collaudo di un veicolo importato, esonerato dall'approvazione del tipo, non al beneficio di privilegi doganali, secondo il genere del veicolo e il tempo consacrato	da 20.-- a 500.--
	31.	Supplemento di tassa per il collaudo di un veicolo cisterna adibito al trasporto di merci pericolose	50.--
	31a	Supplemento per collaudo effettuato fuori sede, in aggiunta alla tassa base prevista ai punti da 1 a 29	da 20.-- a 100.--
	32.	Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il tempo consacrato	da 20.-- a 500.--
	33.	Prova di frenaggio, di accelerazione, di decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni supplementari di	

²³ Lett. modificata dal R 12.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 586; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2008, 678.

	peso o altri controlli tecnici secondo il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato	da 20.--	a 500.--
34.	Ogni pesatura di controllo		10.--
b) Licenze di condurre ²⁴			
1	Rilascio:		
	- della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva o della licenza di circolazione per un veicolo di riserva		50.--
	- del certificato internazionale per autoveicolo, rimorchio, semirimorchio o rinnovo		40.--
	- della licenza di circolazione per ciclomotori ²⁵		20.--
2.	Rilascio:		
	- del certificato di capacità per conducenti ²⁶		35.--
3	Sostituzione o emissione di un duplicato:		
	- della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva		30.--
	- della licenza di circolazione per ciclomotori		15.--
4	Modifica della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva o della licenza di circolazione per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di indirizzo ²⁷		15.--
c) Targhe			
1	Rilascio:		
	- di una coppia di targhe o relativa ristampa		40.--
	- di una targa singola o relativa ristampa		20.--
	- di una targa di ciclomotore		10.--
	- di targhe CC (tassa d'uso)		30.--
	- di targhe depositate ²⁸		15.--
1a	È possibile ottenere un numero di targa a propria scelta, se disponibile, pagando un supplemento di fr. 100.-- ²⁹		
1b	Per la ristampa urgente di una targa viene percepito un supplemento di fr. 30.-- ³⁰		
1c	La cessione delle targhe da un detentore all'altro è possibile pagando un supplemento di fr. 50.-- ³¹		
2	Esame e decisione concernente il sequestro di targhe		100.--
d) Tassa di prima immatricolazione			
1	Tassa per ogni motoveicolo alla prima immatricolazione		10.--
2	Tassa per ogni autoveicolo alla prima immatricolazione		20.--
e) Permessi speciali			
		Permesso unico Fr.	Permesso duraturo annuale Fr.

²⁴ Lett. modificata dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

²⁵ Cifra modificata dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450.

²⁶ Cifra modificata dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

²⁷ Cifra introdotta dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 678.

²⁸ Cifra modificata dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450.

²⁹ Cifra introdotta dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

³⁰ Cifra modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 678; precedente modifica: BU 1996, 505.

³¹ Cifra introdotta dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

1	Tassa base per l'emissione di un permesso speciale in deroga alle indicazioni stabilite dalle leggi o segnali	20.--	80.--
	Nel caso si rendesse necessario un esame tecnico, la Divisione delle costruzioni preleva, per ogni singolo permesso:		
	- casi semplici (esame segnaletica, geometria, presenza cantieri)	100.--	
	- casi da approfondire (portanza strutture stradali)	300.--	2000.--
	- in casi particolari e complicati, come pure per gli eventuali riesami tecnici in casi di permessi annuali, verranno fatturati i costi effettivi in base al tempo impiegato. ³²		
2.	Alla tassa base sono aggiunte in modo cumulativo le seguenti tasse:		
	- per la lunghezza	40.--	240.--
	- per la larghezza	50.--	300.--
	- per l'altezza	50.--	300.--
	- per il peso	50.--	300.--
	- per la pressione sugli assi	100.--	
	- per lo sbalzo anteriore	40.--	240.--
	- per lo sbalzo posteriore	40.--	240.--
	- per il permesso festivo	10.--	60.--
	- per il permesso notturno	20.--	360.--
	- per le altre eccezioni non elencate ³³	10.--	60.--
3	Rilascio di un permesso speciale:		
	- per gatto delle nevi o motoslitte		20.--
	- per veicoli agricoli equipaggiati di calla neve		20.--
	- per veicoli allegorici		20.--
	- per veicoli d'epoca		20.--
4	Modifica, sostituzione del permesso speciale o emissione del duplicato durante la validità del permesso		30.--

b) Imprese o organizzazioni private

Art. 7 Nell'ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente Regolamento.

TITOLO III Disposizioni diverse

Tasse diverse, competenza e importi

Art. 8 La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)	Maestri conducenti e scuole di guida	Fr.
1. 34		
2.	Esame di controllo per maestro conducente	300.--
3. 35		
4.	Omologazione di una sala di teoria	200.--
5.	Ispezione periodica o supplementare di una scuola di guida	fino a

³² Cifra modificata dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

³³ Cifra modificata dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

³⁴ Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

³⁵ Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

			200.-- ³⁶
b)	Informazioni		
	1	Informazioni sull'identità del detentore di una targa o del suo assicuratore	5.--
	2	Altre informazioni	10.--
	3	Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di informazioni alle compagnie di assicurazione o professionali del ramo, secondo contratto	da 10.-- a 10000.--
	4	Ricerche, analisi, programmazioni diverse, statistiche e altre comunicazioni analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo consacrato	da 10.-- a 3000.--
	c) Tasse diverse		
	1	Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad un'autorizzazione secondo l'art. 52 LCS	da 50.-- a 1000.--
	2	Esame e decisione concernente il rilascio della licenza di circolazione collettiva con targhe professionali	100.--
	3	Sopralluogo alla sede di un'azienda che ha fatto richiesta della licenza di circolazione collettiva con targhe professionali o che è già titolare di tale licenza e targhe	100.--
	4	Perizia ordinata dall'autorità giudiziaria penale	da 100.-- a 10000.--
	5	Dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni diverse	da 10.-- a 100.--
	6	Tassa di richiamo	5.--
	7	Fotocopie diverse, per pagina	-50
	8	Corsi di formazione ³⁷	da 50.-- a 1000.--

Art. 8a³⁸ Per i compiti previsti all'art. 23 del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999, l'Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti:

- a) una tassa di esame da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 2000.-- a dipendenza della complessità dell'incarto;
- b) in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.

Tassa per mancata presentazione

Art. 9³⁹ 1Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida ed agli esami dei veicoli, può essere riscossa l'intera tassa dovuta.

2Nei casi in cui gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all'utente, può essere riscossa l'intera tassa dovuta.

Tassa per l'allestimento della licenza di condurre

Art. 10 1All'emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l'importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura completa per l'ottenimento della categoria scelta dall'interessato (rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).

³⁶ Cifra modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548

³⁷ Cifra introdotta dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

³⁸ Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

³⁹ Art. modificato dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450.

²Se l'interessato non completa la procedura per l'ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l'importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.

Tassa per permessi speciali duraturi

Art. 11 ¹La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.

²Le frazioni di mese contano per mese intero.

Rimborso della tassa

Art. 12 ¹In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l'importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.

²La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.

Esonero dalle tasse

Art. 13 ¹È concesso l'esonero dalle tasse per i veicoli:

- a) dello Stato;
- b) dei Corpi pompieri;
- c) destinati alla Protezione civile.

²È concesso l'esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un'Autorità cantonale.

TITOLO IV Disposizioni finali

Norma abrogativa

Art. 14 Il presente Regolamento abroga il Regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.

Entrata in vigore

Art. 15 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Pubblicato nel BU **1992**, 407.

ALLEGATO 1 (art. 1b)¹⁾

Tabella coefficienti di moltiplicazione

CO ₂ Da grammi	CO ₂ A grammi	Coefficiente
0	30	0.20
31	50	0.25
51	70	0.30
71	95	0.40
96	130	0.50
131	150	1.00
151	170	1.05
171	190	1.10
191	200	1.20
201	230	1.30
231	270	1.40

¹⁾ Allegato introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU **2013**, 548.

271	400	1.50
≥ 401		1.60